



# UNIONE ITALIANA COOPERATIVE

## DIPARTIMENTO NAZIONALE SOCIALE

Roma, 01/03/2023

*Alle Cooperative Sociali Aderenti  
Ai Consorzi di Cooperative Sociali Aderenti  
LL.SS.  
A mezzo mail*

*AD UN.I.COOP. Nazionale  
Alle Unioni Regionali UN.I.COOP.  
Alle Unioni Provinciali UN.I.COOP.  
Ai Dipartimenti Nazionali UN.I.COOP.  
LL.SS.  
A mezzo mail*

**Oggetto:** Persone svantaggiate nelle Cooperative Sociali di inserimento lavorativo (Tipo "B")

*Carissime, Carissimi,*

A seguito di richieste provenienti da alcune Cooperative associate e delle risultanze rilevate in sede di vigilanza ordinaria ex D.lgs. 220/2002, si ritiene necessario fornire un quadro complessivo della questione in oggetto.

### **1. Definizione di "Persone Svantaggiate"**

L'art. 4, comma 1 della legge n. 381 del 1991 (Disciplina delle cooperative sociali) - **Persone svantaggiate**, prevede che "...nelle cooperative che svolgono le attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), **si considerano persone svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.** Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni".

### **2. Definizione di "lavoratori svantaggiati" e rapporto con le "persone svantaggiate" di cui all'Art. 4 della Legge n. 381 del 1991**

L'art. 1 del [Decreto del Ministero del Lavoro del 17.10.2017](#) in applicazione del [Regolamento UE n. 651/2014](#) definisce quali lavoratori svantaggiati i soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- avere un'età compresa tra i 15 e i 24 anni;
- non avere un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- non possedere un diploma di scuola media superiore o professionale (livello ISCED 3) o aver completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non avere ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
- aver superato i 50 anni di età;
- essere un adulto che vive solo con una o più persone a carico;

**UN.I.COOP. UNIONE ITALIANA COOPERATIVE - DIPARTIMENTO NAZIONALE SOCIALE - c.f. 96492750581**

**SEDE:** Via Guglielmo Saliceto 3/5 - 00161 Roma (RM) - Tel. 06.44251074 Fax. 06.44249995

E.mail: [dipartimento.sociale@unicoop.it](mailto:dipartimento.sociale@unicoop.it) - Sito web: [www.unicoop.it](http://www.unicoop.it) - Presidente: Francesco D'Ulizia (mobile: 3931325685)

Promosso da UN.I.COOP. - UNIONE ITALIANA COOPERATIVE - Associazione Nazionale di Promozione, assistenza, tutela e revisione del Movimento Cooperativo, giuridicamente riconosciuta con D.M. 7 maggio 2004 ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220



# UNIONE ITALIANA COOPERATIVE

## DIPARTIMENTO NAZIONALE SOCIALE

- essere occupato in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici, se il lavoratore interessato appartiene al genere sotto-rappresentato;
  - appartenere a una minoranza etnica di uno Stato membro UE e avere la necessità di migliorare la propria formazione linguistica e professionale o la
  - propria esperienza lavorativa, per aumentare le prospettive di accesso ad un'occupazione stabile;
- Appartengono, invece, alla categoria dei **lavoratori molto svantaggiati**:

- coloro che sono privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi;
- coloro che sono privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 12 mesi e si trovano anche in una delle condizioni che definiscono un lavoratore svantaggiato.

Premesso quanto sopra, **si chiarisce che i c.d. "lavoratori svantaggiati" non possono essere in alcun modo assimilati e/o indentificati con le "persone svantaggiate" di cui all'art. 4, comma 1 della Legge n. 381 del 1991.**

### **3. Modalità di computo del 30% delle "persone svantaggiate" di cui all'Art. 4 della Legge n. 381 del 1991**

L'articolo 4, comma 2, della Legge n. 381 del 1991, prevede che "le **persone svantaggiate** di cui al comma 1 **devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa** e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza".

Dall'entrata in vigore del provvedimento, si sono succedute in materia diverse comunicazioni (circolari ministeriali e/o risposte ad interpello – tutte allegate) che di seguito si riepilogano:

- **Risposta ad interpello del Ministero del Lavoro n. 17/2015** - Oggetto: cooperative sociali di tipo b) – modalità di calcolo dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 4, L. n. 381/1991;
- **Nota Ministero del Lavoro n. 4097 del 3.05.2019** – Oggetto: Computo lavoratori svantaggiati nell'impresa sociale.

#### **In sintesi:**

- la percentuale del 30% delle "persone svantaggiate" di cui all'art. 4 della L.381/1991 (da non confondersi con i c.d. "lavoratori svantaggiati" che non sono oggetto della legge e non formano base di calcolo), va calcolata "per teste", cioè sul numero di lavoratori impiegati e non sulle ULA (= Unità Lavorative per Anno)
- Le persone cosiddette svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori. La base di computo per il calcolo del 30% delle persone svantaggiate è formata dal totale dei lavoratori c.d. "normodotati", cioè non ricompresi nelle categorie indicate nell'art. 4, comma 1 della Legge n. 381 del 1991 (vd. risposta ad interpello 17/2015)

#### **Esempio:**

Lavoratori totali Cooperativa:	10	
Lavoratori "normodotati":	8	
Lavoratori "persone svantaggiate" (30%):	2	(= 30% di 8 = 2,4 con arrotondamento all'unità inferiore = 2)

**In questo caso, la Cooperativa è in regola con la percentuale del 30% prevista dalla Legge.**

### **4. Accertamento del 30% delle "persone svantaggiate" di cui all'Art. 4 della Legge n. 381 del 1991 - casistiche**

**UN.I.COOP. UNIONE ITALIANA COOPERATIVE - DIPARTIMENTO NAZIONALE SOCIALE - c.f. 96492750581**

**SEDE:** Via Guglielmo Saliceto 3/5 - 00161 Roma (RM) - Tel. 06.44251074 Fax. 06.44249995

E.mail: [dipartimento.sociale@unicoop.it](mailto:dipartimento.sociale@unicoop.it) - Sito web: [www.unicoop.it](http://www.unicoop.it) - Presidente: Francesco D'Ulizia (mobile: 3931325685)

Promosso da UN.I.COOP. - UNIONE ITALIANA COOPERATIVE - Associazione Nazionale di Promozione, assistenza, tutela e revisione del Movimento Cooperativo, giuridicamente riconosciuta con D.M. 7 maggio 2004 ai sensi del D.Lgs. 2 agosto 2002 n. 220



# UNIONE ITALIANA COOPERATIVE

## DIPARTIMENTO NAZIONALE SOCIALE

In diverse casistiche (es.: cambio di appalto, mancanza di commesse, cooperative neo-costituite e/o trasformate, impossibilità oggettiva di inserimenti lavorativi, etc...) può accadere che la percentuale delle persone svantaggiate scenda al di sotto del 30%.

Le principali conseguenze del mancato rispetto della soglia del 30% di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate potrebbero essere:

- il venir meno dello scopo costitutivo della Cooperativa Sociale di Tipo "B" con perdita dei benefici e contestuale obbligo degli amministratori di scioglimento del sodalizio;
- la trasformazione in altra tipologia di cooperativa.

La **Risposta ad interpello del Ministero del Lavoro n. 4/2008** (Oggetto: Cooperative sociali di tipo "B" – accertamento della percentuale del 30% dei soggetti svantaggiati presenti in cooperativa, agevolazione contributiva dei soggetti svantaggiati) ha chiarito che **"appare decisamente ragionevole il riferimento ad un "arco temporale", per la valutazione del rispetto del limite minimo del 30% di persone svantaggiate, qualora a fronte di determinati eventi a carattere produttivo non sia rispettato il mantenimento costante della percentuale richiamata, arco temporale che, in assenza di una diversa previsione della legislazione regionale, non sembra comunque possa eccedere i dodici mesi"**.

Sul tema anche la circolare Inps 188 del 17.06.1994 che, d'intesa con il Ministero del Lavoro, ha escluso dalla base di calcolo allo scopo di favorire il raggiungimento della percentuale minima del 30% anche i lavoratori svantaggiati stessi: "le persone cosiddette svantaggiate non concorrono alla determinazione del numero complessivo dei lavoratori in parola cui ci si deve riferire per la determinazione dell'aliquota delle stesse".

*Cordialmente.*

Firmato digitalmente

Il Presidente Nazionale – Francesco D'Ulizia